



Saluzzo, lì 07 aprile 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 20/22/FISC

“VECCHI” UTILI DA PRENDERE ENTRO IL 31/12/2022? VALUTIAMO LA CONVENIENZA

Produrre utili e dover pagare molte tasse: il problema di molti imprenditori. Quando la società in forma di **SRL** produce degli utili, questi possono essere **accantonati** a riserve, oppure essere **distribuiti** ai soci attraverso i dividendi.

La **distribuzione degli utili della SRL** costa. Panoramica sulla loro tassazione.

L'**utile della SRL**, a differenza delle società di persone, viene **imputato direttamente alla stessa**. Non viene ripartito tra i soci pro quota come succede nella SNC o nella SAS. Solo **dopo essere tassato ai fini Ires può essere distribuito** ai soci per poi subire un ulteriore prelievo fiscale.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto un'importante **novità** per quanto riguarda la tassazione degli utili della SRL. Con l'obiettivo di **uniformare l'imposizione sugli utili**, indipendentemente che la partecipazione delle persone fisiche non imprenditori sia di natura **qualificata o non qualificata**, è prevista l'applicazione della **ritenuta d'imposta al 26%** sulla tassazione dei dividendi. In altre parole, gli utili conseguiti dall'anno 2018 sono tassati nell'anno in cui vengono percepiti al netto della ritenuta d'imposta del 26%, che viene versata direttamente dalla società.



La tassazione delle partecipazioni qualificate al 26% si applica **solo** agli utili prodotti **dal 2018**.

Per gli utili **conseguiti fino a fine 2017** vige il **regime transitorio** il quale stabilisce che, se **deliberati** tra il 2018 e 2022, **non** subiscono la ritenuta del 26% ma formano reddito nelle seguenti misure e quindi sono **soggetti ad Irpef**:

SOCIETÀ SRL EROGANTE DIVIDENDI

Socio	Tipo partecipazione	Ritenuta	Imponibile per il socio (con delibera di distribuzione entro il 31/12/2022)
Persona fisica	Partecipazioni qualificate (che consentono % di voto > 20% o relative a partecipazione al patrimonio > 25%)	Utili prodotti dal 2018: 26% ritenuta d'imposta	• Utili prodotti fino 2007: 40% • Utili prodotti dal 2008 al 2016: 49,72% • Utili prodotti nel 2017: 58,14%
	Partecipazioni non qualificate	26% ritenuta d'imposta	---

Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili «deliberate fino al 31 dicembre 2022».

Il 2022 è l'ultimo anno in cui le persone fisiche titolari di **partecipazioni qualificate** possono beneficiare del **regime transitorio di tassazione** dei dividendi formati con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**.

Laddove possibile, la distribuzione entro fine anno 2022 delle riserve formate con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016** è **sempre conveniente**; mentre la distribuzione delle riserve che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 58,14% (**utili esercizio 2017**) **non** è, di norma, **conveniente** a causa dell'incidenza delle addizionali regionali e comunali.

Naturalmente la scelta è condizionata da numerosi altri fattori, spesso prevalenti, come **l'equilibrio patrimoniale e finanziario** della società, l'effetto di anticipazione dell'imposta e l'impatto che la distribuzione può avere sulla base di calcolo dell'aiuto alla crescita economica (Ace). Circostanze che possono far propendere per non deliberare la distribuzione.

Non pare necessario che il dividendo sia messo in **pagamento entro la fine dell'anno**. Tuttavia, esiste giurisprudenza (anche se isolata e non chiara) per la quale quando il mancato prelievo degli utili diventi un comportamento inusuale sarebbe ammessa la presunzione che i soci abbiano inteso finanziare la società, con conseguenza **presunzione** di maturazione degli interessi.